



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 03-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio alle ore 21:15, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Avv. ROTONI MARCO	P	Favorevole	MINNETTI GIANFRANCO	P	Favorevole
POMPOZZI STEFANO	A		VITTURINI GIACOMO	A	
Bassetti Simone	P	Favorevole	MICONI GIULIO	P	Astenuto
DI BIAGIO ROBERTO	P	Favorevole	MORGANTI ANGELA	P	Astenuto
VIOZZI DANILO	P	Favorevole	CROCETTI FABIO	A	
BARTUCCI CHIARA	P	Favorevole			

Assegnati n.11 - in carica n. 11 - Presenti n. 8 - Assenti n. 3.

Risultano presenti ed assenti gli Assessori Esterni:

BELLEGGIA DANIELA	Assessore esterno	A
--------------------------	-------------------	---

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO GENERALE Signor CESETTI ALBERTO.

Assume la presidenza il Signor VIOZZI DANILO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Bassetti Simone

DI BIAGIO ROBERTO

MICONI GIULIO

Relaziona il Consigliere Minnetti Gianfranco.

Interviene il Consigliere Morganti Angela per rappresentare quanto segue: "Ho visto che c'è un verbale del revisore dei conti ha dato parere favorevole allo spostamento della rata di giugno al 31 luglio. Non conosco bene quanto le famiglie vadano a pagare. Per le famiglie che hanno persone che si trovano in cassa integrazione e purtroppo i pagamenti sono molto in ritardo (i mesi di aprile e maggio non sono stati ancora pagati) lo spostamento solo fino a luglio è troppo breve. Ci sono delle effettive difficoltà per le famiglie ad esempio monoreddito che magari hanno la casa e i familiari a carico. Chiedo di verificare se sia possibile prevedere agevolazioni per queste situazioni legate anche alla situazione attuale del COVID 19 e per importi consistenti magari con una rateizzazione perché se la rata non viene pagata poi scattano le sanzioni.".

Replica il Consigliere Minnetti per far presente che molti Comuni hanno spostato la scadenza al 31 luglio 2020, mentre molti altri Comuni hanno invece confermato la scadenza del 30 giugno 2020, e che il Comune di Servigliano si è allineato a quei Comuni che hanno spostato la scadenza al 31 luglio 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 e 147 bis del decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli otto (08) consiglieri presenti e sei (06) votanti, astenuti i Consiglieri Morganti Angela e Miconi Giulio, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. **IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 41/1990 e s.mm.ii.).

2. **DI APPROVARE** per l'anno 2020 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), come disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 confermando per l'anno 2020, le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria), così come di seguito riportate:

- **aliquota di base: 1,05 per cento;**
- **aliquota 0,6 % per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);**
- aliquota 0,1% per fabbricati rurali strumentali.**

3. **DI CONFERMARE** per l'anno 2020 la detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione si applica a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota relativa.

4. **DI PRECISARE** che il Comune di Servigliano è compreso nell'elenco allegato alla Circolare Ministeriale (MEF) n.9/1993 e pertanto, i terreni agricoli situati nel Comune di Servigliano tornano ad essere esenti dal pagamento dell'imposta municipale unica.

5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione verrà riconosciuta solo a seguito di presentazione di dichiarazione IMU.

6. **DI CONSIDERARE** la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, **con successivi voti** unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli otto (08) consiglieri presenti e sei (06) votanti, astenuti i Consiglieri Morganti Angela e Miconi Giulio, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,

art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 1, commi da 738 a 783 Legge 160/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - con decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 ottobre 2012

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si

pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 del 18.03.2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte per IMU che si intendono confermare anche per l'anno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO altresì l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTO l'art. 107, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale è stato differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della Legge n. 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.-L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

TUTTO CIO PREMESSO

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, dal Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. **IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 41/1990 e s.mm.ii.).

2. **DI APPROVARE** per l'anno 2020 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), come disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 confermando per l'anno 2020, le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria), così come di seguito riportate:

- **aliquota di base: 1,05 percento;**

- **aliquota 0,6 % per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);**

- aliquota 0,1% per fabbricati rurali strumentali.**

3. **DI CONFERMARE** per l'anno 2020 la detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione si applica a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota relativa.

4. **DI PRECISARE** che il Comune di Servigliano è compreso nell'elenco allegato alla Circolare Ministeriale (MEF) n.9/1993 e pertanto, i terreni agricoli situati nel Comune di Servigliano tornano ad essere esenti dal pagamento dell'imposta municipale unica.

5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione verrà riconosciuta solo a seguito di presentazione di dichiarazione IMU.

6. **DI CONSIDERARE** la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA



Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA



Firmato

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to VIOZZI DANILO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, in data 25-07-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Dalla Residenza Comunale, li 25-07-20

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CESETTI ALBERTO

– È divenuta esecutiva il giorno 03-07-20:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 04-07-20

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

La presente copia è conforme all'originale depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di Servigliano.

Dalla Residenza Municipale li 25-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
CESETTI ALBERTO
